



Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani

Iscritta nell'elenco del Ministero della Giustizia di cui all'art. 26 del D. lgs. n. 206/2007 con decreto del 08.02.2013

Iscritta nell'elenco del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della Legge 4/2013

Delegazione italiana della Federazione Europea dei Professionisti della Pedagogia (FEPP)

Sede legale: via della Sforzesca 1, 00185 Roma – Casella postale 13062, 00185 Roma - e-mail: anpe@anpe.it

CODICE DEONTOLOGICO E REGOLAMENTO DISCIPLINARE DEL PEDAGOGISTA

Approvato dall'Assemblea dei Delegati il 22.09.2002

Adeguato dall'Assemblea dei Delegati il 01.04.2007 ai sensi della L. 248/2006

Adeguato dal CDN ai sensi del Dl n.1 sulle liberalizzazioni

INDICE

| | |
|------------------|--|
| Titolo I | Premessa |
| Titolo II | Principi |
| Titolo III | Il Pedagogista nello svolgimento della professione |
| Titolo IV | La responsabilità nei confronti della persona <ul style="list-style-type: none">• Capo I Diritti della persona• Capo II Regole di comportamento del Pedagogista• Capo III Segreto professionale e riservatezza |
| Titolo V | La responsabilità nei confronti di colleghi ed altri professionisti |
| Titolo VI | La responsabilità nei confronti della organizzazione di appartenenza |
| Titolo VII | La responsabilità nei confronti della società |
| Titolo VIII | Disposizione finale |
| Titolo IX | Regolamento Disciplinare |

TITOLO I

PREMESSA

1. Il Codice deontologico è l'insieme dei principi e delle regole a cui è tenuto il Pedagogista nell'esercizio della professione e che orientano le scelte di comportamento nei diversi livelli di responsabilità in cui opera.
2. Il rispetto del Codice è vincolante per l'esercizio della professione per tutti gli iscritti.
3. Tutti i Pedagogisti sono impegnati per la sua conoscenza, la comprensione e la diffusione, nonché nell'aiuto vicendevole per il suo uso nelle diverse forme di esercizio della professione.
4. L'inosservanza dei principi e delle norme del Codice, l'ignoranza delle medesime ed ogni azione non consona al corretto esercizio della professione sono punibili con le procedure disciplinari e le relative sanzioni previste nell'apposito Regolamento.

TITOLO II

PRINCIPI

1. Il pedagogista è lo specialista dei processi educativi e formativi che interviene, insieme ad altri professionisti ed Istituzioni, a tutela del diritto all'educazione ed alla formazione dei cittadini.
2. Il Pedagogista considera ed accoglie ogni persona, famiglia, gruppo, comunità o aggregazione sociale portatrice di una domanda di intervento come unica e distinta da altre situazioni analoghe collocandola entro il suo contesto ambientale, di vita e di relazione.
3. Il Pedagogista è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.
4. La professione di Pedagogista si fonda sul valore, l'irripetibilità, l'unicità, la dignità e il rispetto dei diritti delle persone nonché sull'affermazione della libertà, dell'uguaglianza, della socialità, della solidarietà, della partecipazione valorizzando l'autonomia, la soggettività, le risorse proprie e l'assunzione di responsabilità.
5. La professione di Pedagogista si pone al servizio delle persone, delle famiglie, dei gruppi, delle comunità e delle molteplici aggregazioni sociali per contribuire al loro sviluppo.
6. Le condizioni di età, sesso, stato civile, razza, nazionalità, religione, condizione sociale, ideologia politica, minorazione mentale o fisica o di qualsiasi altra differenza o caratteristica personale non devono condizionare la professione di Pedagogista o nuocere all'impegno del Pedagogista verso la persona
7. Nell'esercizio delle sue funzioni il Pedagogista non esprime giudizi di valore sulle persone in base ai loro comportamenti ed è consapevole della responsabilità sociale che, nell'esercizio della sua professione, può intervenire nella vita degli altri. Pertanto egli deve considerare e prestare

attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l'uso inappropriato della sua influenza, e non utilizzare indebitamente la fiducia dei destinatari della sua prestazione professionale.

8. Nell'esercizio della professione il Pedagogista rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione ed all'autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni rispettandone opinioni e credenze.
9. La professione di Pedagogista si basa sull'autonomia tecnico-professionale, sulla indipendenza di giudizio, sulle conoscenze proprie della professione e sulla coscienza del singolo Pedagogista che ha il dovere di difendere la propria autonomia professionale da condizionamenti e pressioni.
10. Il Pedagogista, in fase di "vacatio legis" contrasta l'esercizio abusivo della professione segnalandone agli Organismi competenti dell'Associazione le diverse situazioni e, parimenti, utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti, non avallando con esso attività ingannevoli o improprie.

TITOLO III

IL PEDAGOGISTA NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROFESSIONE

1. Il Pedagogista nell'esercizio della professione opera in rapporto di dipendenza con Enti pubblici e privati o in forma libero professionale autonoma o associata. Il Pedagogista agisce secondo il principio di efficacia dell'intervento nel rispetto dell'autonomia della persona tenendo conto dell'uso appropriato delle risorse.
2. Il comportamento del Pedagogista deve essere consono alla dignità professionale; in nessun caso abusa della sua posizione professionale e se riveste cariche pubbliche non può avvalersene a scopo di vantaggio professionale.
3. Il Pedagogista deve utilizzare gli strumenti di lavoro in autonomia, nel rispetto delle norme e degli obiettivi della professione e deve adoperarsi nei diversi livelli dell'esercizio professionale per far conoscere i valori, le conoscenze e le metodologie della professione.
4. Il Pedagogista deve garantire la più ampia collaborazione e favorire la comunicazione tra tutti gli operatori coinvolti nell'intervento esercitando la piena autonomia professionale nel rispetto delle peculiari competenze professionali.
5. Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle stesse, nonché nelle attività didattiche, il Pedagogista valuta, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità delle informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone, se necessario, le ipotesi alternative ed esplicita i limiti dei risultati.
6. Il Pedagogista è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel settore in cui opera al fine di garantire ai destinatari dell'intervento prestazioni adeguate e di qualità che inducano:

- maturità ed equilibrio per affrontare le complesse problematiche connesse alla professione;
 - consapevolezza delle proprie dinamiche personali nella relazione con il destinatario dell'intervento;
 - un alto livello di competenza teorico-pratica;
 - impegno nella ricerca sul campo di intervento e nell'ambito didattico e scientifico; nella promozione, sviluppo e divulgazione della propria esperienza.
7. Il Pedagogista accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze e il rapporto professionale ha carattere contrattuale con reciproci diritti e doveri. All'inizio del rapporto professionale fornisce ai destinatari dell'intervento informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché il grado ed i limiti giuridici della riservatezza e specifica la situazione aggiornata del proprio stato con riferimento all'appartenenza all'associazione nelle more del riconoscimento dell'Ordine. Se la prestazione professionale ha carattere di continuità dovrà esserne indicata la prevedibile durata.
 8. Il Pedagogista riconosce i limiti della propria competenza ed usa solamente strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza. Inoltre impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti ed i riferimenti scientifici e non suscita, nelle attese del destinatario del suo intervento, aspettative infondate.
 9. Nella libera professione il Pedagogista è tenuto a far conoscere preventivamente il proprio onorario. La misura del compenso, fermo restando il principio dell'intesa diretta tra il Pedagogista e destinatario dell'intervento e nel rispetto del decoro professionale, deve essere commisurato alla difficoltà, alla complessità ed alla qualità della prestazione, tenendo conto delle competenze e dei mezzi impegnati e non può essere condizionato all'esito o ai risultati dell'intervento professionale.
 10. Il Pedagogista concorda con il cliente il preventivo per la prestazione richiesta indicando l'esistenza di una copertura assicurativa, se stipulata, per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale, la sua durata ed il suo massimale. Il pedagogista può, se lo ritiene, prestare la sua opera a titolo gratuito purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela.
 11. Il Pedagogista nell'esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente la professione, è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.
 12. Nelle more della costituzione dell'Ordine o del riconoscimento dell'Associazione, i Pedagogisti che esercitano la professione in forma societaria sono tenuti a notificare al Consiglio Direttivo Nazionale l'atto costitutivo della società, costituita secondo la normativa vigente, l'eventuale statuto ed ogni successiva variazione statutaria ed organizzativa al fine della valutazione della conformità ai principi di decoro, dignità e indipendenza della professione.
 13. Il Pedagogista che opera a qualsiasi titolo nell'ambito di qualsivoglia forma societaria di esercizio della professione:
 - garantisce, sotto la sua responsabilità, l'esclusività dell'oggetto sociale dell'attività professionale relativamente alla Lista dei Soci Ordinari nelle more della costituzione dell'Albo professionale;
 - può detenere partecipazioni societarie nel rispetto delle normative di legge;

- è e resta responsabile dei propri atti e delle proprie decisioni professionali;
- non deve subire condizionamenti di qualsiasi natura della sua autonomia e indipendenza professionale.

Nelle more della costituzione dell'Ordine o del riconoscimento associativo il Consiglio Direttivo Nazionale, al fine di verificare il rispetto delle norme deontologiche, è tenuto, nell'ambito della normativa vigente, a iscrivere in apposita Lista i soci professionisti e le società costituite secondo la normativa vigente, anche in ambito interprofessionale.

TITOLO IV

LA RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DELLA PERSONA

Capo I

Diritti della persona

1. Il Pedagogista esplica la sua competenza professionale per promuovere l'autodeterminazione, l'autonomia e le potenzialità personali della persona utente e cliente creando le condizioni per farli partecipare in modo consapevole alle fasi dell'intervento professionale
2. Nello svolgimento della professione il Pedagogista deve fornire ai propri destinatari dell'intervento ampia informazione sui diritti, vantaggi e svantaggi, impegni, risorse, programmi e strumenti professionali, e riceverne esplicito consenso direttamente o da chi li rappresenta legalmente. Deve essere tutelato, in ogni caso, il diritto delle persone alla riservatezza, alla non riconoscibilità ed all'anonimato.
3. Il Pedagogista nella sua attività di ricerca informa adeguatamente i destinatari coinvolti al fine di ottenerne il consenso informato relativamente al nome, allo status scientifico e professionale del ricercatore ed alla sua eventuale istituzione di appartenenza. Egli deve altresì garantire la piena libertà di concedere, rifiutare ovvero di ritirare il consenso stesso.
4. Il Pedagogista deve avere il consenso del destinatario se altre persone sono presenti durante l'intervento o informarli per motivi di studio, formazione e ricerca.
5. Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdetto sono subordinate al consenso di chi esercita la potestà genitoriale o di tutela. Sono fatti salvi i casi in cui le prestazioni professionali avvengano su ordine dell'Autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.
6. Il Pedagogista che nell'esercizio della sua professione venga a conoscenza di situazioni oggettive di sfruttamento e di violenza su minori o di persone in situazioni di impedimento fisico o mentale deve contrastarle anche quando le persone appaiono consenzienti.
7. Il Pedagogista adotta condotte non lesive per i destinatari del suo intervento e non utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi.

8. Nel caso di interventi commissionati da terzi il Pedagogista informa circa la natura del suo intervento professionale e non utilizza, se non nei limiti del mandato ricevuto, le notizie apprese che possano recare ad essi pregiudizio.

Capo II

Regole di comportamento del Pedagogista

1. Il Pedagogista si impegna a favorire il rapporto professionale solo finché la situazione lo richieda o finché si renda necessario.
2. Il Pedagogista, quando esistono condizioni obiettive, può avvalersi di altre consulenze specialistiche concordando modalità e contenuti con i destinatari dell'intervento.
3. Il Pedagogista rispetterà rigorosamente opinioni, valori, modi di essere del destinatario anche se non condivisi e l'intervento professionale deve essere svolto nel pieno rispetto della persona tenendo conto del suo stato psicofisico senza valutazioni e menomazioni dei suoi diritti.
4. Il Pedagogista, investito dalla magistratura o in adempimento di funzioni di tutela e controllo, deve informare gli interessati delle implicazioni delle sue funzioni e di quanto sarà relazionato.
5. Il Pedagogista investito di funzioni peritali deve esercitarle con imparzialità ed indipendenza attenendosi specificatamente a quanto richiesto.
6. Il Pedagogista non può utilizzare la relazione con il destinatario per interessi o vantaggi propri, non instaura relazioni significative nel corso del rapporto professionale ed evita commistioni tra ruolo professionale e vita privata che possano interferire con l'attività professionale o comunque arrecare danno all'immagine sociale della professione.

Capo III

Segreto professionale e riservatezza

1. Il Pedagogista è tenuto al segreto professionale e lo esige da coloro con i quali collabora e che possono avere accesso, di fatto e di diritto, alle informazioni private e riservate.
2. Il Pedagogista non deve rendere al Giudice testimonianza su fatti e circostanze inerenti il segreto professionale. La rivelazione del segreto professionale è consentita solo per gli obblighi di legge o per i seguenti motivi:
 - rischio di grave danno allo stesso utente e cliente o a terze persone;
 - richiesta scritta e motivata dell'interessato o del suo legale rappresentante
 - autorizzazione dell'interessato o del suo legale rappresentante resi edotti delle conseguenze della rivelazione;purché ciò non violi la riservatezza di altri.
3. La trasmissione ad altri Enti o colleghi di documentazione relativa ai destinatari dell'intervento comporta la conseguente trasmissione di ufficio del segreto professionale.
4. Il Pedagogista deve avere cura del materiale riferito al destinatario salvaguardandolo da ogni indiscrezione e deve consentire a loro stessi, o ai legali rappresentanti, l'accesso a tutta la documentazione che li riguarda. Nel caso di comunicazioni e pubblicazioni tutelerà l'anonimato.

Per i videotape, le registrazioni e le immagini dovrà acquisire la firma dell'utente e del cliente o del loro legale rappresentante. Tutta la documentazione dovrà essere conservata per almeno i cinque anni successivi alla conclusione del rapporto professionale, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche. Il Pedagogista deve provvedere perché, in caso di sua morte o di impedimento, tale protezione sia affidata ad un suo collega.

5. Nel caso di collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti al segreto professionale, il Pedagogista condivide solamente le informazioni strettamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione
6. Il Pedagogista, nei rapporti con la stampa e con altri mezzi d'informazione e di diffusione, deve essere adeguato al ruolo ricoperto nel rilasciare dichiarazioni o interviste e deve attenersi alla riservatezza, all'equilibrio e al rispetto del segreto professionale.
7. Il Pedagogista non può collaborare alla costituzione di banche dati ove non esistono garanzie di tutela alla riservatezza, della sicurezza e della vita privata della persona.

TITOLO V

LA RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DI COLLEGHI ED ALTRI PROFESSIONISTI

1. Il Pedagogista è tenuto ad una collaborazione leale, corretta e fiduciosa con i colleghi e gli altri professionisti e promuove un sistema di rete integrato fra gli interventi per dare risposte adeguate, salvaguardare la globalità della persona e realizzare una buona comunicazione interpersonale.
2. Il Pedagogista appoggia e sostiene i colleghi che nell'ambito della propria attività vedano compromessa la loro autonomia ed il rispetto delle norme deontologiche.
3. Il Pedagogista si adopera per la soluzione di contrasti professionali con lealtà e correttezza.
4. Il Pedagogista è tenuto a fornire ai colleghi con cui collabora informazioni sulle specifiche competenze e sulla metodologia applicata e chiede il rispetto delle norme etiche e deontologiche che sottendono la professione
5. Nel presentare proprie ricerche o documentazioni il Pedagogista è tenuto ad indicare la fonte dei contributi altrui e si impegna a promuovere lo sviluppo delle discipline pedagogiche ed a comunicare i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche alla comunità professionale anche al fine di favorirne la diffusione per scopi di crescita umana e sociale.
6. Il Pedagogista si astiene dal dare pubblicamente giudizi lesivi del decoro e della reputazione a colleghi anche in ordine alla loro formazione e competenza professionale soprattutto se tali giudizi sono espressi per sottrarre la clientela ai colleghi.
7. Il Pedagogista, nel caso di mancanza di competenza o di violazione dell'etica professionale di un collega, deve innanzitutto curare l'interesse ed il benessere dell'utente ed ha l'obbligo di segnalare la situazione ed esprimere critiche attraverso i canali appropriati della categoria professionale.

TITOLO VI

LA RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DELL'ORGANIZZAZIONE DI APPARTENENZA

1. Il Pedagogista deve rifuggire da condizioni di lavoro che potrebbero comportare incompatibilità con i principi e le norme del Codice che potrebbero non garantire rispetto e riservatezza dei destinatari e compromettere pesantemente la qualità degli interventi professionali.
2. Il Pedagogista deve esigere il rispetto del suo profilo professionale e delle sue competenze nelle funzioni professionali nonché la garanzia del rispetto del segreto di ufficio.
3. Il Pedagogista deve impegnarsi per contribuire al miglioramento della politica e delle procedure dell'Ente in cui presta la sua professionalità con un rapporto leale verso l'organizzazione usando i canali appropriati e collaborando alle azioni di pianificazione e programmazione per attivarne di nuovi.
4. Il Pedagogista deve tendere a sviluppare l'attività professionale a livelli funzionali diversi per consentire la massima efficacia dell'intervento e deve avanzare opportunità di aggiornamento e formazione.
5. In ogni contesto professionale il Pedagogista deve adoperarsi affinché, da parte del cittadino, sia rispettata il più possibile la libertà di scelta del professionista a cui rivolgersi.
6. Il pedagogista, in contesti di selezione e valutazione, è tenuto a rispettare i criteri della specifica competenza, qualificazione o preparazione e non avalla decisioni contrarie a tali principi; in contesti didattici e di formazione stimola negli allievi o tirocinanti l'interesse per i principi deontologici anche ispirando ad essi la propria condotta professionale.
7. Il Pedagogista deve esigere da parte dell'organizzazione in cui opera ogni garanzia affinché le modalità del suo impegno non incidano negativamente sulla qualità e l'equità delle prestazioni, nonché sul rispetto delle norme deontologiche. Il Pedagogista deve altresì esigere che gli ambienti di lavoro siano decorosi ed adeguatamente attrezzati nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa compresi quelli di sicurezza ambientale. Il Pedagogista non deve assumere impegni professionali che comportino eccessi di prestazioni tali da pregiudicare la qualità della sua opera professionale.

TITOLO VII

LA RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA'

1. Il Pedagogista deve contribuire allo sviluppo di politiche sociali per lo sviluppo ed il miglioramento della qualità della vita di persone, famiglie, gruppi, comunità superando la logica

assistenziale, differenziando le risposte ai bisogni e favorendo la prevenzione, la cittadinanza attiva, la sussidiarietà.

2. Il Pedagogista deve impegnare la propria competenza professionale allo sviluppo di programmi utili a migliorare la qualità della vita
3. Il Pedagogista deve predisporre ricerche e progetti a favore del benessere della collettività agendo in modo da ampliare le opportunità di tutte le persone e con particolare attenzione alle persone in situazioni di svantaggio.
4. Il Pedagogista deve rendersi interprete dei bisogni, individuali e di gruppo dei cittadini, creando consapevolezza e favorendo il processo di accrescimento e sviluppo della collettività.
5. Qualsiasi forma di pubblicità concernente l'attività professionale deve essere ispirata ai principi di decoro, serietà tecnico-scientifica e tutela dell'immagine della professione evitando comportamenti scorretti e finalizzati al procacciamento della clientela.
6. Per consentire ai cittadini una scelta libera e consapevole può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo ed i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio corredata da dati oggettivi e controllabili il cui rispetto è verificato, nelle more della costituzione dell'Ordine o del riconoscimento, dal Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione. La mancata richiesta di nulla osta per la pubblicità e la mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicitario costituiscono violazione deontologica. La pubblicità promozionale e comparativa è vietata.
7. Il Pedagogista che partecipa, collabora od offre patrocinio o testimonianza alla informazione pedagogica non deve mai venir meno a principi di rigore scientifico, di onestà intellettuale e di prudenza, escludendo qualsiasi forma anche indiretta di pubblicità commerciale personale o a favore di altri.
8. Il Pedagogista singolo o componente di associazioni scientifiche o professionali non deve concedere avallo o patrocinio a iniziative o forme di pubblicità o comunque promozionali a favorire aziende o istituzioni relativamente a prodotti commerciabili.
9. Al Pedagogista è vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto professionale, possa produrre in lui indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale ad esclusione del compenso concordato. Il conflitto di interesse si può manifestare nella ricerca scientifica, nella formazione e nell'aggiornamento professionale, nei rapporti individuali e di gruppo con Enti, organizzazioni ed Istituzioni, nonché con la Pubblica Amministrazione. Il Pedagogista deve:
 - essere consapevole del possibile verificarsi di un conflitto di interesse e valutarne l'importanza e gli eventuali rischi;
 - prevenire ogni situazione che possa essere evitata;
 - dichiarare in maniera esplicita il tipo di rapporto che potrebbe influenzare le sue scelte consentendo al destinatario dell'intervento una valutazione critica consapevole.
10. Il Pedagogista non sfrutta la posizione professionale che assume nei confronti dei colleghi subordinati per fini estranei al rapporto professionale e non deve in alcun modo subordinare il proprio comportamento prescrittivo ad accordi economici o di altra natura per trarne indebito profitto per sé e per altri.

11. Nell'esercizio della sua professione è vietata ogni forma di comparaggio e qualsiasi forma di compenso che non costituisca il corrispettivo professionale.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONE FINALE

Nelle more della costituzione dell'Ordine o del riconoscimento il Consiglio Direttivo Nazionale è tenuto a garantirne il rispetto delle norme, a consegnare ufficialmente alle sedi regionali ed ai singoli soci il Codice Deontologico nonché a tenerne periodicamente corsi di aggiornamento e di approfondimento in materia deontologica.

Le presenti norme saranno oggetto di costante monitoraggio da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, nelle more della costituzione del Comitato Etico, al fine di garantirne l'eventuale aggiornamento.

TITOLO IX

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Art. 1 Premessa

Il pedagogo che si rende colpevole di abusi o di mancanze nell'esercizio della professione o comunque di fatti non conformi all'esercizio della professione ovvero di fatti contrari ai doveri associativi o agli stessi interessi dell'Associazione ovvero di fatti deontologicamente non corretti è sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 2 Competenza

La competenza a procedere disciplinarmente appartiene al Consiglio Direttivo Nazionale. Il procedimento disciplinare è iniziato ad istanza del Consiglio Direttivo Nazionale stesso, dei Direttivi Regionali, del Collegio dei Probiviri o del Comitato Etico.

Art. 3 Sanzioni

Le pene disciplinari sono:

- a. L'avvertimento che è dato con lettera dal Presidente dell'Associazione;
- b. La censura che è una dichiarazione formale della mancanza commessa;
- c. La sospensione per un periodo non inferiore al mese e non superiore all'anno, salvo quanto previsto appresso sub art. 5;
- d. La radiazione.

Il provvedimento è adottato dal Consiglio Direttivo Nazionale, sentito il Collegio dei Probiviri e l'interessato.

Art. 4 Radiazione

1) Comportano di diritto la radiazione:

- a. La dichiarazione di interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- b. La condanna per un reato connesso con l'esercizio della professione ovvero commesso in occasione o a causa dell'esercizio della professione;
- c. La condanna, anche al di fuori dei casi previsti sub b) ad una pena detentiva superiore ai due anni per reato non colposo;

- d. la condanna per uno dei reati previsti dall'art. 416 bis codice penale o comunque aggravati da finalità mafiosa, dalla sezione I del capo III del titolo XII del codice penale, dagli artt. 609 bis (ove commesso con abuso di autorità o aggravato ai sensi del comma II dello stesso articolo), 609 ter, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies codice penale, ovvero per reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sia interno che internazionale
- e. Il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario;
- f. L'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
- g. L'assegnazione ad una casa di cura e di custodia ex art. 219 c.p..

2) Possono comportare la radiazione:

- a. Comportamenti gravemente contrari agli interessi dell'Associazione;
- b. Comportamenti deontologicamente gravemente scorretti.

Alle sentenze di condanna sono equiparate le sentenze congruenti alla richiesta di patteggiamento della pena.

Art. 5 Sospensione

1) Importano di diritto la sospensione:

- a. i casi di sospensione o divieto di esercizio di attività professionale disposti dalla legge;
- b. la interdizione temporanea dai pubblici uffici;
- c. il provvedimento di rinvio a giudizio o atto equivalente per un reato connesso con l'esercizio della professione ovvero commesso in occasione o a causa dell'esercizio della professione.

In tali ipotesi la durata della sospensione sarà pari a quella della sanzione per i casi sub a) e b) e per l'ipotesi sub c) sarà fino ad un anno salvo proroga a discrezione del Consiglio Direttivo Nazionale e salvo l'immediata revoca in ipotesi di proscioglimento.

2) Possono comportare la sospensione:

- a. la condanna ad una pena detentiva complessivamente inferiore ai due anni se per reati dolosi o complessivamente superiore ai due anni se per reati colposi, ovvero ad una pena detentiva complessivamente superiore ai due anni se per una pena sostitutiva;
- b. la sottoposizione a misura cautelare o misura di sicurezza personale;
- c. l'ordinanza di convalida del fermo o dell'arresto;
- d. il rinvio a giudizio o atto equivalente per reati del precedente art. 4 ovvero per ogni altro reato, purché per esso sia prevista una pena non inferiore ai due anni, se per reati dolosi e superiore ai due anni se per reati colposi;
- e. comportamenti contrari all'interesse dell'Associazione;
- f. comportamenti deontologicamente scorretti.

Qualora in costanza di provvedimento di sospensione vengano caducate le ipotesi di cui ai precedenti punti b), c), d), il provvedimento verrà immediatamente revocato.

Alle sentenze di condanna sono equiparate le sentenze conseguenti alla richiesta di patteggiamento della pena.

Art. 6 Avvertimento – Censura

Possono comportare un avvertimento o una censura:

- a. comportamenti contrari all'interesse dell'Associazione;
- b. comportamenti deontologicamente scorretti la cui rilevanza, a giudizio del Consiglio Direttivo Nazionale, sia di entità tale da non importare le sanzioni della sospensione o della radiazione.

Art. 7 Procedimento

Il Consiglio Direttivo Nazionale non può infliggere alcuna sanzione disciplinare, anche in ipotesi di sanzione di diritto, senza che l'interessato sia stato preavvertito, con l'assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per esporre le proprie ragioni e formulare le proprie difese, anche tramite proprio legale di fiducia specificamente nominato per atto scritto.

Il Consiglio Direttivo Nazionale ha facoltà di sentire testimoni preavvisandone l'interessato che ha diritto di partecipare alla loro audizione.

Art. 8 Ricusazione – Astensione

I componenti del Consiglio Direttivo Nazionale e del Collegio dei Probiviri possono essere ricusati per i motivi di cui all'art. 52 c.p.c. ed astenersi per i medesimi motivi.

Art. 9 Reiscrizione

Il professionista radiato dalla Lista dei Soci Ordinari può esservi riscritto trascorsi dal provvedimento di radiazione:

- a. 3 anni in ipotesi di radiazione non operante di diritto;
- b. 4 anni in ipotesi di radiazione operante di diritto e, in ipotesi di condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione;
- c. il termine di 5 anni è elevato a 6 in ipotesi di condanna per reato connesso con l'esercizio della professione ovvero commesso in occasione o a causa dell'esercizio della professione.

Art. 10 Prescrizione

L'azione disciplinare è imprescrittibile per fatti che comportano la radiazione, mentre negli altri casi è soggetta ai seguenti termini di prescrizione:

- a. 4 mesi per i fatti che comportano l'avvertimento;
- b. 8 mesi per i fatti che comportano la censura;
- c. 2 anni per i fatti che comportano la sospensione.

I termini decorrono dal momento in cui i fatti suscettibili di azione disciplinare sono portati a conoscenza del Consiglio Direttivo.